



**Comune di Roccamena
Città Metropolitana di Palermo**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/09/2020)

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Vincolo di solidarietà

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 11 – Composizione della tariffa
- Art. 12 – Commisurazione della tariffa
- Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 16 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 17 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 18 – Tributo provinciale
- Art. 19 – Piano Finanziario

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 20 – Utenze domestiche
- Art. 21 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 22 – Utenze non domestiche
- Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 24 – Criteri per le riduzioni
- Art. 25 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 26 – Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 27 – “Bonus sociale” per le utenze domestiche.

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 28 – Tributo giornaliero.

Art. 29 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 30 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 31 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 32 – Versamento del tributo

Art. 33 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 34 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 35 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 36 – Funzionario responsabile

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 37 – Accertamenti

Art. 38 – Sanzioni

Art. 39 – Contenzioso

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 40 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il Comune di Roccamena è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 4

Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente¹.

¹ La copertura può essere disposta anche attraverso apposite autorizzazioni di spesa con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 5
Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 6
Definizione di locali imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

Art. 7
Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
 - e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c.
 - f. Locali di categoria "A" e "C" privi di allaccio alla rete elettrica attiva e comunque ubicati su un corpo di fabbrica autonomo.

Art. 8
Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 9

Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

Art. 10

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 11

Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 12

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 13

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Art. 14

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 15

Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU);
3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml 1,5.
5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 16

Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 17

Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 18
Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Ex Provincia Regionale, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 19
Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999 nonché dall'Autorità di regolazione energia e ambiente (ARERA)
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e/o comunque nel termine previsto dalle norme vigenti, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 20
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, è applicata la tariffa equivalente a 1 (uno) componente con una percentuale di riduzione pari al 30% della quota variabile.
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della relativa documentazione: contratto di locazione o titolo di proprietà dell'immobile in cui dimorano;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo;

Art. 21
Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 22
Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 23
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, risultante dalla visura dell'agenzia delle entrate.
3. Nel caso di attività promiscue svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dalle diverse attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente determinata in base alla superficie occupata.
4. Per le attività con codice Ateco 55305 (ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo) con una superficie superiore a 1000 mq svolte in maniera non continuativa, inferiore a 183 giorni di lavoro, la tassazione è commisurata alle giornate di effettivo lavoro dell'anno precedente all'imposta con un minimo di n° 60 giornate; la determinazione delle giornate lavorative viene calcolata in base alla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. presentata dal titolare o dal legale rappresentante della società.
5. Per le attività che svolgono un lavoro di produzione e vendita viene applicata una tariffa differenziata per la superficie destinata all'attività di produzione e per quella destinata alla vendita.
6. Per le attività che hanno delle superfici destinate a deposito o magazzino, applicare per le superfici utilizzate a tale scopo, la categoria "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita" contemplata fra le categorie dei comuni superiori a 5.000 abitanti. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 24
Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri²:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.
 - d. Considerato che il territorio comunale extra urbano dista oltre 3 Km dal centro abitato e che l'intero territorio non è servito dal servizio di raccolta dei rifiuti, alle utenze ubicate fuori dal territorio dell'area urbana, è riconosciuta una riduzione del 40% della tariffa ai sensi dell'art. 1 comma 657 della L. 147/2013 per il conferimento.

² Si rammenta che ai sensi del comma 660, il Comune può deliberare, con proprio regolamento nel rispetto del dettato dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. Pertanto il costo per il servizio attinente ai locali comunali, potrebbe trovare copertura anche con le tariffe TARI. Tuttavia i costi non coperti con la TARI devono essere coperti con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

- e. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
- f. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
- g. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28/02 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
- h. Le utenze domestiche e non domestiche che utilizzano il compostaggio dei rifiuti organici potranno beneficiare di un abbattimento pari al 20% della quota variabile, con effetto dalla tariffa approvata successivamente alla data di presentazione di apposita istanza. Nell'istanza si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo a condizione che non si conferiscano rifiuti vegetali al servizio di raccolta e a condizione che si rispetti il regolamento sulla corretta esecuzione del compostaggio e si autorizzi il Comune e il soggetto gestore ad effettuare le verifiche.

Art. 25

Criteri per le agevolazioni

- 1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri³:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni⁴;
 - b. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 26

Casi di riduzione ed agevolazione

- 1) In riscontro ai risultati singoli o collettivi conseguiti in materia di differenziazione dei rifiuti riferiti all'anno precedente (D.P.R. 158/99) il Consiglio Comunale può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata, la percentuale di riduzione della parte variabile verrà stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa tenendo conto dei risultati complessivi raggiunti. I rifiuti differenziati devono essere conferiti nei contenitori forniti dal gestore del servizio. I rifiuti organici devono essere conferiti o direttamente nei contenitori forniti dal gestore del servizio o in buste realizzate in materiale plastico biodegradabile e compostabile certificati UNI EN 13432-14995. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti con modalità che consentano la verifica della qualità del contenuto in buste trasparenti. Il responsabile del servizio tecnico, coadiuvato dalla Polizia Municipale, verifica periodicamente il corretto conferimento da parte degli utenti.

³ Queste disposizioni sono informate alle previsioni della norma istitutiva.

⁴ Questa ipotesi si ispira alla raccolta differenziata, per la quale vi è l'obbligo di prevedere degli abbattimenti volti ad incentivarla,

- 2) Indipendentemente dal risultato collettivo raggiunto di cui al comma 1, le utenze domestiche e non domestiche che dimostrano di gestire individui incontinenti attraverso l'uso di pannolini e pannoloni lavabili potranno beneficiare di un abbattimento pari al 10% della quota variabile, con effetto dalla tariffa approvata successivamente alla data di presentazione di apposita istanza (con allegata prova di acquisto) nella quale si attesta che verrà praticato l'uso dei pannolini e/o pannoloni lavabili in modo continuativo, a condizione che non si conferiscano i relativi rifiuti al servizio di raccolta ed si autorizzi il Comune e il soggetto gestore ad effettuare le verifiche.
- 3) Indipendentemente dal risultato collettivo raggiunto di cui al comma 1, un'agevolazione tariffaria alla parte variabile verrà riconosciuta nel caso in cui le utenze domestiche (conformemente a quanto stabilito dall'art. 44 del D.Lgs. 22/97) dimostrino attraverso lo scontrino di acquisto e il modulo di conferimento RAEE il conferimento al venditore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (RAAE) in ragione di uno contro uno e uno contro zero. In tal caso viene riconosciuta un'agevolazione di € 10,00 per ogni grande elettrodomestico (PC, TV, frigorifero, lavastoviglie o similari) e un'agevolazione di € 5,00 per ogni piccolo elettrodomestico.
- 4) Indipendentemente dal risultato collettivo raggiunto, un contributo verrà riconosciuto nel caso in cui le utenze domestiche dimostrino il conferimento di rifiuti contenenti amianto (classificati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti C.E.R. 16 02 12*, 17 06 05* e 17 06 01*) nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che tale conferimento rimane a carico dell'utenza e dovrà avvenire mediante affidamento ad una ditta specializzata nel trattamento di tali rifiuti. In tal caso, dietro apposita richiesta corredata dalla documentazione fotografica ante e post intervento attestante l'avvenuto smaltimento, all'utenza viene riconosciuto un contributo a fondo perduto corrispondente al 30% delle spese dei lavori di rimozione e smaltimento fino ad un massimo di € 500,00 per utenza.
- 5) Le utenze che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche* hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, secondo la sottostante tabella. L'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa

TABELLA DELLE RIDUZIONI RELATIVE AI CONFERIMENTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE			
Materiale	CER	Valore / Euro / Kg	
a	Carta	20 01 01	0,100
b	Cartone	15 01 01	0,120
c	Plastica	15 01 02	0,200
d	Vetro	15 01 07	0,070
e	Lattine e Barattoli	15 01 04	0,200
f	Organico	20 01 08	0,070
g	Indumenti smessi Batterie e Pile Farmaci Scaduti Contenitori "T" e/o "F" Toner	20 01 10 20 01 33* 20 01 32 20 01 27* 08 03 17* o 080318	0,001

	Elettronico	20 01 36	
	Legno Verde	15 01 03	
		20 02 01	

- 6) Il responsabile del servizio tecnico, coadiuvato dalla polizia municipale, verifica periodicamente il corretto funzionamento del conferimento presso i CCR e i CAM.
- 7) Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
- 8) Per tutti i locali, occupati da associazioni che non perseguono fini lucrativi, che svolgono attività di volontariato, iscritte nell'Albo comunale delle Associazioni, ai fini di agevolare l'esercizio delle attività sociali, statutariamente previste, la superficie imponibile, verrà determinata forfettariamente in mq 10 (dieci) a prescindere dalla superficie realmente occupata ma a patto che vi si effettui la raccolta differenziata e la riduzione alla fonte della produzione di rifiuto (derrate sfuse, imballaggi compostabili, posate non di plastica, ecc).
- 9) Per il solo anno 2020 in considerazione dei motivi di straordinarietà derivanti dall'emergenza correlata all'epidemia del COVID -19, si prevede quanto segue:
 - esenzione totale della tariffa sia fissa che variabile per tutte le attività commerciali interessate dalla chiusura obbligatoria di cui al DPCM del 11 marzo 2020;
 - riduzione pari al 50% della tariffa sia fissa che variabile per le attività commerciali interessate dalla chiusura obbligatoria di cui al DPCM del 22.03.2020 non inseriti nell'allegato 1.
 - riduzione pari al 30% della tariffa sia fissa che variabile per tutte le altre attività commerciali e/o professionali che hanno subito complessivamente nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%. I predetti soggetti dovranno presentare, entro e non oltre il 31.05.2020, esplicita istanza all'Amministrazione autocertificando la suddetta riduzione del fatturato o dei corrispettivi.
- 10) Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti punti sono concesse esclusivamente se iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 27

“Bonus sociale” per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..

Art. 27/bis

“Misure di sostegno Covid-19”

- 1 Per garantire un sostegno concreto a seguito della crisi economica legata al Covid -19 saranno attuate i seguenti interventi:
 - a) Saranno adottate le misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della Deliberazione Arera n. 158 del 5 maggio 2020.
 - b) Per il solo anno 2020 e comunque fino a cessata emergenza covid-19 ulteriori detrazioni e/o esenzioni potranno essere concesse a cittadini e operatori economici con provvedimento di Giunta Municipale, munito di parere dell'organo di revisione dell'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie e tenuto conto di eventuali criticità sulla cassa recependo dinamicamente normative statali e/o regionali in materia di fiscalità locale.

CAPO V
DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 28
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 100%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per TOSAP/COSAP.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 29
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 30
Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Art. 31
Termini per il pagamento del tributo

1. Esclusivamente per l'anno 2020, in seguito alla crisi economica legata al Covid-19, i soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo in n. 3 rate con le seguenti scadenze: 31/10/2020, 30/11/2020 e 30/12/2020. Per gli anni successivi sarà previsto il pagamento in 4 rate consecutive con scadenza il 30 Giugno, 31 Luglio, 30 Settembre e 31 Ottobre, ed eventualmente una rata a saldo entro il 31 Dicembre. Tali scadenze potranno essere rimodulate da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali..
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il 31 Luglio.

3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 32

Versamento del tributo

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza
2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992.
3. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

Art. 33

Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo ai sensi del regolamento comunale per la rateizzazione e le compensazioni delle entrate comunali.

Art. 34

Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.

Art. 35

Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 36

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 37
Accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 38
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 37, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 39
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 40
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.